

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 2192/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America 3
- Regolamento (CE) n. 2194/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- ★ Regolamento (CE) n. 2195/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativo all'apertura per l'anno 2004 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia 15
- ★ Regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 17
- ★ Regolamento (CE) n. 2197/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che determina, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo 19
- ★ Regolamento (CE) n. 2198/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 464/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche 20
- ★ Regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia 21

(segue)

★ Regolamento (CE) n. 2200/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera della Spagna	25
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/881/CE:

★ Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus spp.</i>) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4623]	26
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2192/2003 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) Nell'ottobre 2003 la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBDFC) ha adottato una raccomandazione volta all'accrescimento del totale ammissibile di catture (TAC) per le aringhe nell'unità di gestione 3 per il 2003 da 60 000 tonnellate a 66 000 tonnellate.

- (3) Tenuto conto di un nuovo parere scientifico del CIEM, i TAC per la rana pescatrice nella sotto zona CIEM VII e nelle divisioni VIII a, b, d ed e dovrebbero essere fissati per tutto il 2003 rispettivamente a 17 138 tonnellate e a 3 862 tonnellate.
- (4) Data l'urgenza della materia, è imperativo derogare al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I A e I D del regolamento (CE) n. 2341/2002 sono modificati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 (GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

- a) Nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 2341/2002 i dati relativi alla specie aringa e nell'«unità di gestione 3» sono sostituiti dai dati seguenti:

«Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i> »		Zona: unità di gestione 3
Finlandia	54 111	
Svezia	11 889	
CE	66 000	
TAC	66 000»	

- b) Nell'allegato I D del regolamento (CE) n. 2341/2002 i dati relativi alla specie rana pescatrice nelle zone «VII» e «VIII a, b, d, e» sono sostituiti dai dati seguenti:

«Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i> »		Zona: VII
Belgio	1 584	
Germania	177	
Spagna	629	
Francia	10 162	
Irlanda	1 299	
Paesi Bassi	205	
Regno Unito	3 082	
CE	17 138	
Totale	17 138	

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		Zona: VIII a, b, d, e
Spagna	588	
Francia	3 274	
CE	3 862	
TAC	3 862»	

REGOLAMENTO (CE) N. 2193/2003 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 2003****che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 marzo 2000, su richiesta della Comunità, l'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body, DSB) dell'OMC ha adottato la relazione del panel e quella dell'organo d'appello che stabilivano che il regime fiscale Foreign Sales Corporations (FSC) degli Stati Uniti d'America costituiva una sovvenzione all'esportazione vietata ai sensi dell'accordo OMC.
- (2) Il 15 novembre 2000, gli Stati Uniti d'America hanno varato la FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act of 2000, una legge per la sostituzione del regime FSC. Il 29 gennaio 2002, il DSB ha adottato le relazioni del panel e dell'organo d'appello che stabilivano che tale legge costituiva anch'essa un sistema illegale di sovvenzionamento delle esportazioni ai sensi delle norme OMC, e non comportava l'eliminazione delle sovvenzioni concesse nel quadro dell'FSC. Conseguentemente, il 7 maggio 2003, il DSB ha autorizzato la Comunità ad applicare contromisure fino alla concorrenza di 4 043 milioni di USD in forma di dazi supplementari del 100 % ad valorem su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.
- (3) Si ritiene che, nella fase iniziale, l'applicazione progressiva di dazi d'importazione supplementari fino al 17 % ad valorem sulle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America selezionati sia una contromisura appropriata, in considerazione della mancata applicazione da parte degli Stati Uniti d'America delle raccomandazioni del DSB. Una volta raggiunto il livello di applicazione dei dazi supplementari sopra indicato, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta relativa alle ulteriori azioni da intraprendere alla luce degli sviluppi della situazione.
- (4) È necessario che nei confronti di questi prodotti selezionati siano sospese, a partire dal 1° marzo 2004, le concessioni tariffarie della Comunità. La sospensione dei consolidamenti tariffari deve essere temporanea ed essere applicata solo fintanto che non sarà stata abolita la misura non conforme alle disposizioni dell'OMC. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Dall'applicazione di tali dazi doganali supplementari dovrebbero essere esclusi i prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio.
- (6) Dall'applicazione di tali dazi doganali supplementari dovrebbero essere esclusi i prodotti per i quali si possa dimostrare l'avvenuta esportazione dagli Stati Uniti d'America nella Comunità precedentemente alla data della prima applicazione dei dazi stessi.
- (7) I prodotti cui si applica la sospensione delle concessioni dovrebbero essere vincolati al regime doganale di «trasformazione sotto controllo doganale» in conformità col regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾ solo previo esame del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità sono sospese nei confronti dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato del presente regolamento a partire dal 1° marzo 2004.

Articolo 2

1. Sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato del presente regolamento è applicato un dazio ad valorem supplementare, in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 secondo le seguenti modalità:

- 5 % dal 1° marzo 2004 al 31 marzo 2004,
- 6 % dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2004,
- 7 % dal 1° maggio 2004 al 31 maggio 2004,
- 8 % dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2004,
- 9 % dal 1° luglio 2004 al 31 luglio 2004,
- 10 % dal 1° agosto 2004 al 31 agosto 2004,
- 11 % dal 1° settembre 2004 al 30 settembre 2004,
- 12 % dal 1° ottobre 2004 al 31 ottobre 2004,

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 114.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

- 13 % dal 1° novembre 2004 al 30 novembre 2004,
- 14 % dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004,
- 15 % dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2005,
- 16 % dal 1° febbraio 2005 al 28 febbraio 2005,
- 17 % dal 1° marzo 2005.

2. Dopo il 1° marzo 2005, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di revisione del regolamento alla luce degli sviluppi della situazione.

3. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il Consiglio decide dell'abrogazione del presente regolamento dopo la completa applicazione da parte degli Stati Uniti d'America della raccomandazione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Articolo 4

1. Il dazio supplementare non si applica ai prodotti elencati nell'allegato per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio.

2. Il dazio supplementare non si applica a prodotti elencati nell'allegato per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e di cui non sia possibile modificare la destinazione.

3. I prodotti elencati nell'allegato possono essere vincolati al regime doganale di «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni non siano menzionati nell'allegato 76, parte A, del regolamento in questione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ALLEGATO

I prodotti da assoggettare ai dazi supplementari sono identificati mediante i loro codici NC di otto cifre. Per la designazione relativa a tali codici, si consulti l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾. La designazione dei capitoli NC di due cifre è fornita a puro titolo informativo.

Capitoli NC	Designazione capitolo				
1	Animali vivi				
	0101 90 19 0106 11 00	0106 12 00 0106 19 90	0106 20 00 0106 31 00	0106 32 00 0106 39 90	0106 90 00
2	Carni e frattaglie commestibili				
	0203 22 11 0203 29 55 0203 29 59	0203 29 90 0204 43 10 0205 00 11	0205 00 19 0208 30 00 0208 40 90	0208 50 00 0208 90 40 0208 90 95	0210 19 81
4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove				
	0402 10 19 0402 21 19 0403 10 91 0403 90 91	0404 10 02 0406 10 20 0406 20 90 0406 90 21	0406 90 69 0406 90 81 0406 90 86 0406 90 87	0408 11 80 0408 91 80 0409 00 00 0410 00 00	
5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove				
	0501 00 00 0502 10 00 0502 90 00	0504 00 00 0505 10 10 0505 10 90	0505 90 00 0507 90 00 0508 00 00	0509 00 10 0511 91 10 0511 99 10	
7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci				
	0702 00 00 0703 10 19 0706 10 00 0706 90 90 0708 10 00 0708 20 00 0709 20 00	0709 40 00 0709 59 10 0709 59 90 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 60 0709 90 90	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 80 51 0710 80 59 0710 80 85 0710 80 95	0710 90 00 0711 40 00 0711 59 00 0711 90 80 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00	0712 39 00 0712 90 30 0713 10 90 0713 20 00 0713 31 00 0713 90 90 0714 10 99
8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni				
	0801 11 00 0801 19 00 0801 21 00 0801 32 00 0803 00 19 0803 00 90 0804 20 90	0804 30 00 0804 40 00 0805 10 30 0805 20 90 0805 50 10 0805 50 90 0805 90 00	0807 19 00 0807 20 00 0809 10 00 0809 20 05 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05	0810 40 30 0811 10 11 0811 10 90 0811 20 31 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 80	0812 10 00 0813 10 00 0813 40 95 0813 50 99
10	Cereali				
	1008 10 00	1008 20 00	1008 30 00		
11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento				
	1102 30 00 1103 20 40	1106 20 90 1106 30 10	1107 10 99 1108 19 90		

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1871/2003 della Commissione (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 5).

Capitoli NC	Designazione capitolo				
12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi				
	1204 00 90	1207 60 90	1209 26 00	1211 40 00	1214 90 91
	1205 10 90	1207 99 20	1209 99 10	1211 90 75	1214 90 99
	1205 90 00	1207 99 98	1210 10 00	1212 20 00	
	1207 10 90	1209 10 00	1211 10 00	1212 99 80	
	1207 20 90	1209 22 80	1211 20 00	1213 00 00	
	1207 40 90	1209 23 11	1211 30 00	1214 10 00	
15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale				
	1501 00 11	1507 10 90	1512 19 91	1515 30 10	1515 90 91
	1502 00 90	1507 90 90	1513 19 30	1515 30 90	1520 00 00
	1504 10 10	1508 10 90	1513 19 99	1515 40 00	1521 10 00
	1504 10 99	1511 10 10	1513 29 91	1515 50 19	1521 90 91
	1505 00 10	1511 90 99	1514 19 90	1515 50 99	1521 90 99
	1505 00 90	1512 11 91	1514 99 90	1515 90 40	1522 00 99
16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici				
	1602 31 19	1604 14 11	1605 20 10	1605 40 00	
	1602 41 10	1604 14 16	1605 20 91	1605 90 30	
	1603 00 10	1604 30 10	1605 20 99		
17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri				
	1701 11 90	1702 40 10	1704 90 65	1704 90 81	
	1701 99 10	1702 90 99	1704 90 71	1704 90 99	
	1702 20 90	1704 10 19	1704 90 75		
19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria				
	1901 10 00	1902 20 99	1904 30 00	1905 31 91	1905 90 20
	1901 20 00	1902 30 10	1904 90 80	1905 31 99	1905 90 30
	1901 90 91	1902 30 90	1905 10 00	1905 32 11	1905 90 45
	1902 19 10	1904 10 10	1905 31 11	1905 32 19	
	1902 19 90	1904 10 90	1905 31 19	1905 32 99	
	1902 20 91	1904 20 99	1905 31 30	1905 90 10	
20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante				
	2001 10 00	2005 59 00	2006 00 38	2009 39 31	2009 79 19
	2001 90 70	2005 60 00	2007 99 39	2009 39 39	2009 79 99
	2001 90 96	2005 70 10	2007 99 58	2009 41 10	2009 80 38
	2002 10 10	2005 70 90	2007 99 93	2009 41 99	2009 80 71
	2002 10 90	2005 90 50	2009 31 11	2009 49 30	2009 80 97
	2003 10 30	2005 90 70	2009 31 19	2009 49 99	
	2004 10 99	2005 90 80	2009 31 99	2009 71 99	
21	Preparazioni alimentari diverse				
	2101 11 11	2102 20 11	2104 20 00	2106 90 20	
	2101 11 19	2102 30 00	2105 00 10	2106 90 59	
	2102 10 90	2103 90 10	2105 00 91		
23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali				
	2301 10 00	2304 00 00	2306 30 00	2306 50 00	2309 90 41
	2301 20 00	2305 00 00	2306 41 00	2306 60 00	
	2303 10 90	2306 10 00	2306 49 00	2307 00 90	
33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche				
	3301 23 10	3301 29 31	3307 41 00		
34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso				
	3401 20 10	3406 00 11	3406 00 19	3406 00 90	

Capitoli NC	Designazione capitolo				
35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi				
	3501 10 50	3501 10 90	3501 90 90	3503 00 80	3507 10 00
41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio				
	4104 41 19	4106 32 10	4107 19 10	4107 99 90	4114 10 90
	4104 49 19	4106 32 90	4107 19 90	4112 00 00	4114 20 00
	4105 10 90	4107 11 19	4107 91 10	4113 10 00	4115 10 00
	4105 30 99	4107 11 90	4107 91 90	4113 20 00	4115 20 00
	4106 31 10	4107 12 19	4107 92 10	4113 90 00	
	4106 31 90	4107 12 91	4107 99 10	4114 10 10	
42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella				
	4201 00 00	4202 22 10	4202 91 80	4203 21 00	4204 00 10
	4202 11 10	4202 29 00	4202 92 11	4203 29 10	4205 00 00
	4202 11 90	4202 31 00	4202 92 15	4203 29 91	4206 10 00
	4202 12 91	4202 32 10	4202 92 91	4203 29 99	4206 90 00
	4202 19 90	4202 32 90	4202 92 98	4203 30 00	
	4202 21 00	4202 91 10	4203 10 00	4203 40 00	
43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali				
	4303 90 00				
44	Legno; carbone di legna e lavori di legno				
	4401 10 00	4407 10 38	4408 39 21	4411 21 10	4418 10 50
	4401 21 00	4407 10 91	4408 39 31	4411 29 90	4418 10 90
	4401 22 00	4407 24 90	4408 39 35	4412 22 10	4418 20 10
	4401 30 10	4407 25 60	4408 39 55	4412 22 91	4418 20 50
	4401 30 90	4407 26 90	4408 39 85	4412 22 99	4418 20 80
	4402 00 00	4407 29 05	4408 39 95	4412 23 00	4418 30 10
	4403 10 00	4407 29 69	4409 10 11	4412 29 20	4418 30 91
	4403 20 31	4407 29 83	4409 10 18	4412 29 80	4418 30 99
	4403 20 39	4407 29 85	4409 20 11	4412 92 10	4418 50 00
	4403 20 99	4407 29 95	4409 20 91	4412 92 91	4418 90 10
	4403 41 00	4407 91 31	4409 20 98	4412 92 99	4418 90 90
	4403 49 10	4407 92 00	4410 21 00	4412 99 20	4419 00 90
	4403 49 95	4407 99 30	4410 29 00	4412 99 80	4420 10 11
	4403 92 10	4407 99 50	4410 31 00	4414 00 10	4420 90 91
	4403 99 51	4407 99 96	4410 32 00	4414 00 90	4420 90 99
	4404 20 00	4408 10 15	4410 33 00	4415 10 90	4421 10 00
	4407 10 15	4408 31 21	4410 39 00	4415 20 20	4421 90 91
	4407 10 31	4408 31 25	4411 11 10	4415 20 90	
	4407 10 33	4408 31 30	4411 19 10	4417 00 00	
48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone				
	4801 00 00	4804 19 90	4805 92 10	4810 14 91	4816 20 00
	4802 40 10	4804 21 10	4805 92 91	4810 14 99	4816 30 00
	4802 40 90	4804 21 90	4805 93 10	4810 19 10	4816 90 00
	4802 54 90	4804 29 10	4805 93 91	4810 22 91	4818 10 90
	4802 55 00	4804 29 90	4806 10 00	4810 29 19	4818 40 11
	4802 61 10	4804 31 59	4806 20 00	4810 29 20	4818 40 13
	4802 61 90	4804 39 59	4806 40 10	4810 29 91	4818 40 19
	4802 62 10	4804 39 90	4806 40 90	4810 29 99	4818 40 91
	4802 62 90	4804 41 10	4808 10 00	4810 31 00	4820 10 10
	4802 69 10	4805 12 00	4809 20 10	4810 92 10	4820 20 00
	4803 00 10	4805 19 10	4809 20 90	4810 92 90	4820 40 10
	4804 11 90	4805 19 90	4809 90 00	4810 99 90	4823 90 30
	4804 19 11	4805 24 00	4810 13 91	4811 10 00	
	4804 19 15	4805 25 00	4810 13 99	4813 10 00	
	4804 19 19	4805 91 10	4810 14 11	4814 30 00	
	4804 19 31	4805 91 91	4810 14 19	4814 90 90	

Capitoli NC	Designazione capitolo					
49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi monoscritti o dattiloscritti e piani					
	4907 00 10	4907 00 30				
52	Cotone					
	5207 90 00					
54	Filamenti sintetici o artificiali					
	5406 10 00					
57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili					
	5701 10 10	5701 90 90	5702 39 90	5702 59 00	5703 20 19	
	5701 10 91	5702 10 00	5702 41 00	5702 91 00	5703 90 00	
	5701 10 93	5702 31 00	5702 42 00	5702 92 00	5704 90 00	
	5701 10 99	5702 32 00	5702 49 90	5702 99 00	5705 00 10	
	5701 90 10	5702 39 10	5702 51 00	5703 10 00	5705 00 90	
	61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia				
6101 10 90		6104 11 00	6104 51 00	6107 92 00	6112 31 90	
6101 20 10		6104 12 00	6104 52 00	6108 11 00	6112 49 90	
6101 20 90		6104 13 00	6104 53 00	6108 21 00	6114 10 00	
6101 90 10		6104 19 00	6104 59 00	6108 29 00	6115 20 19	
6101 90 90		6104 21 00	6104 61 10	6108 31 10	6115 20 90	
6102 10 10		6104 22 00	6104 61 90	6108 31 90	6115 91 00	
6102 20 90		6104 23 00	6104 69 10	6108 32 11	6116 91 00	
6103 11 00		6104 29 00	6104 69 99	6108 91 90	6116 92 00	
6103 31 00		6104 31 00	6105 90 90	6108 92 00	6116 99 00	
6103 32 00		6104 32 00	6106 20 00	6108 99 90	6117 10 00	
6103 33 00		6104 33 00	6106 90 30	6111 20 90	6117 20 00	
6103 39 00		6104 39 00	6106 90 90	6111 30 90	6117 80 10	
6103 41 10		6104 41 00	6107 12 00	6111 90 00	6117 80 90	
6103 41 90		6104 42 00	6107 19 00	6112 11 00	6117 90 00	
6103 49 10		6104 44 00	6107 21 00	6112 12 00		
6103 49 99		6104 49 00	6107 91 90	6112 19 00		
62		Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia				
		6201 11 00	6203 29 90	6204 23 80	6206 90 10	6210 20 00
		6201 19 00	6203 31 00	6204 32 90	6206 90 90	6211 11 00
	6201 91 00	6203 32 10	6204 33 10	6207 11 00	6211 12 00	
	6201 99 00	6203 32 90	6204 39 19	6207 19 00	6211 20 00	
	6202 12 10	6203 33 10	6204 39 90	6207 21 00	6211 31 00	
	6202 12 90	6203 33 90	6204 41 00	6207 22 00	6211 32 41	
	6202 13 10	6203 41 10	6204 49 90	6207 91 10	6211 33 42	
	6202 13 90	6203 41 90	6204 51 00	6207 91 90	6211 39 00	
	6202 19 00	6203 42 33	6204 52 00	6208 11 00	6211 41 00	
	6202 91 00	6203 42 59	6204 53 00	6208 19 90	6212 30 00	
	6202 92 00	6203 43 31	6204 59 10	6208 21 00	6213 20 00	
	6202 99 00	6203 49 19	6204 59 90	6208 22 00	6214 10 00	
	6203 12 00	6203 49 90	6204 61 10	6208 29 00	6214 20 00	
	6203 19 10	6204 11 00	6204 62 33	6208 91 19	6214 30 00	
	6203 19 90	6204 12 00	6204 69 50	6208 91 90	6214 40 00	
	6203 22 10	6204 13 00	6205 10 00	6208 92 00	6214 90 10	
	6203 22 80	6204 19 90	6205 90 10	6208 99 00	6214 90 90	
	6203 23 10	6204 21 00	6205 90 90	6209 20 00	6215 20 00	
	6203 23 80	6204 22 10	6206 10 00	6209 30 00	6215 90 00	
6203 29 11	6204 22 80	6206 20 00	6209 90 00	6217 90 00		

Capitoli NC	Designazione capitolo				
63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci				
	6301 20 91	6302 32 10	6302 93 10	6304 19 90	6306 12 00
	6301 20 99	6302 32 90	6302 93 90	6304 92 00	6306 19 00
	6301 90 90	6302 39 90	6302 99 00	6304 93 00	6306 21 00
	6302 10 10	6302 40 00	6303 11 00	6304 99 00	6306 22 00
	6302 10 90	6302 51 10	6303 12 00	6305 20 00	6306 49 00
	6302 21 00	6302 51 90	6303 91 00	6305 32 89	6306 91 00
	6302 22 90	6302 53 90	6303 92 10	6305 32 90	6306 99 00
	6302 29 90	6302 59 00	6303 92 90	6305 33 99	6309 00 00
	6302 31 10	6302 91 10	6303 99 90	6305 90 00	6310 90 00
	6302 31 90	6302 91 90	6304 19 10	6306 11 00	
64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti				
	6401 92 10	6402 30 00	6403 40 00	6404 20 90	6406 20 10
	6401 92 90	6402 91 00	6403 59 11	6405 10 90	6406 20 90
	6401 99 10	6402 99 31	6403 59 50	6405 20 91	6406 99 10
	6401 99 90	6402 99 91	6403 59 91	6405 20 99	
	6402 12 10	6403 12 00	6403 91 96	6406 10 11	
	6402 12 90	6403 20 00	6403 99 96	6406 10 19	
	6402 20 00	6403 30 00	6404 20 10	6406 10 90	
69	Prodotti ceramici				
	6901 00 90	6904 90 00	6910 90 00	6912 00 50	6913 90 93
	6902 10 00	6905 90 00	6911 90 00	6912 00 90	6914 10 00
	6902 20 91	6906 00 00	6912 00 10	6913 10 00	6914 90 10
	6904 10 00	6910 10 00	6912 00 30	6913 90 10	
70	Vetro e lavori di vetro				
	7002 10 00	7005 29 35	7010 90 51	7013 29 51	7016 90 80
	7003 19 90	7005 29 80	7010 90 53	7013 29 59	7018 10 11
	7003 30 00	7005 30 00	7010 90 55	7013 29 91	7018 10 19
	7004 20 99	7007 19 20	7010 90 57	7013 29 99	7018 10 30
	7004 90 10	7007 19 80	7010 90 61	7013 31 10	7018 10 51
	7004 90 92	7008 00 81	7010 90 67	7013 31 90	7018 10 59
	7004 90 98	7008 00 89	7010 90 71	7013 32 00	7018 10 90
	7005 10 25	7010 10 00	7011 20 00	7013 39 10	7018 90 90
	7005 10 30	7010 20 00	7013 10 00	7013 39 91	7019 31 00
	7005 10 80	7010 90 41	7013 21 11	7013 39 99	7019 90 30
	7005 21 30	7010 90 43	7013 21 19	7013 91 90	7020 00 30
	7005 21 80	7010 90 45	7013 21 91	7015 90 00	
	7005 29 25	7010 90 47	7013 21 99	7016 10 00	
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete				
	7101 21 00	7104 90 00	7108 13 80	7114 19 00	7117 19 10
	7101 22 00	7105 90 00	7110 19 80	7115 10 00	7117 19 99
	7102 31 00	7106 91 10	7111 00 00	7116 10 00	7117 90 00
	7103 10 00	7106 92 20	7113 11 00	7116 20 11	7118 10 10
	7103 91 00	7108 12 00	7113 19 00	7116 20 19	7118 10 90
	7103 99 00	7108 13 10	7113 20 00	7116 20 90	7118 90 00

Capitoli NC	Designazione capitolo				
72	Ghisa, ferro e acciaio				
	7202 29 10	7207 20 90	7211 90 19	7217 20 30	7222 40 10
	7202 29 90	7208 27 00	7211 90 90	7217 20 50	7222 40 93
	7202 30 00	7208 37 90	7212 20 90	7217 20 90	7224 10 00
	7202 41 99	7208 38 90	7212 30 90	7217 30 19	7224 90 01
	7202 49 10	7208 39 10	7212 60 99	7217 30 39	7224 90 19
	7202 49 50	7208 39 90	7213 99 90	7217 30 90	7224 90 91
	7202 50 00	7208 51 30	7214 10 00	7217 90 10	7224 90 99
	7202 60 00	7208 52 99	7214 20 00	7217 90 90	7225 19 10
	7202 80 00	7208 90 10	7214 30 00	7218 91 11	7225 30 00
	7202 91 00	7208 90 90	7214 91 10	7218 99 11	7225 40 20
	7202 92 00	7209 15 00	7214 99 90	7218 99 91	7225 40 50
	7202 93 00	7209 16 90	7215 50 30	7219 21 10	7225 50 00
	7202 99 19	7209 17 90	7215 90 90	7219 21 90	7226 19 90
	7202 99 30	7209 18 99	7216 31 11	7219 22 10	7226 91 10
	7202 99 80	7209 25 00	7216 32 11	7219 22 90	7226 91 90
	7203 10 00	7209 26 90	7216 32 91	7219 23 00	7227 90 95
	7204 10 00	7209 27 90	7216 33 10	7219 31 00	7228 20 19
	7204 30 00	7209 90 90	7216 33 90	7220 11 00	7228 30 20
	7204 49 30	7210 49 90	7216 50 10	7220 20 99	7228 30 89
	7204 49 91	7210 50 10	7216 50 99	7221 00 10	7228 40 10
	7204 49 99	7210 70 90	7216 61 10	7221 00 90	7228 40 90
	7206 10 00	7210 90 31	7216 61 90	7222 11 19	7228 50 20
	7207 11 16	7211 19 20	7216 69 00	7222 11 29	7228 60 81
	7207 12 10	7211 19 90	7217 10 10	7222 11 91	7229 10 00
	7207 19 14	7211 23 51	7217 10 39	7222 19 10	
	7207 19 19	7211 29 50	7217 10 50	7222 30 51	
	7207 20 79	7211 29 90	7217 10 90	7222 30 91	
73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio				
	7302 10 31	7305 19 00	7310 21 11	7316 00 00	7323 10 00
	7302 90 30	7305 31 00	7310 21 91	7317 00 20	7323 91 00
	7302 90 90	7305 39 00	7310 21 99	7317 00 61	7323 92 00
	7303 00 10	7306 10 11	7312 10 79	7318 11 00	7323 94 10
	7303 00 90	7306 30 21	7312 10 82	7318 12 90	7323 94 90
	7304 10 10	7306 30 59	7312 10 84	7318 13 00	7323 99 10
	7304 10 30	7306 30 71	7312 10 86	7319 10 00	7323 99 91
	7304 39 59	7306 30 90	7312 10 88	7319 20 00	7324 21 00
	7304 39 91	7306 50 99	7314 20 90	7320 90 10	7325 10 50
	7304 39 93	7306 60 31	7314 31 00	7321 11 10	7325 10 92
	7304 39 99	7306 60 90	7314 39 00	7321 12 00	7326 11 00
	7304 49 10	7306 90 00	7314 41 10	7321 81 10	7326 19 10
	7304 51 11	7307 23 10	7314 41 90	7321 81 90	7326 20 30
	7304 51 91	7307 93 11	7315 20 00	7321 82 90	
	7304 59 31	7307 93 19	7315 81 00	7321 83 00	
	7304 59 93	7308 40 10	7315 82 10	7321 90 00	
	7305 11 00	7308 90 10	7315 82 90	7322 19 00	
74	Rame e lavori di rame				
	7401 10 00	7403 21 00	7407 21 10	7409 11 00	7415 21 00
	7403 11 00	7403 22 00	7407 22 10	7409 21 00	7415 29 00
	7403 12 00	7403 23 00	7407 22 90	7411 10 19	7418 19 00
	7403 13 00	7405 00 00	7408 11 00	7411 21 90	7419 10 00
	7403 19 00	7407 10 00	7408 19 90	7411 29 00	7419 91 00
76	Alluminio e lavori di alluminio				
	7601 20 10	7604 29 10	7607 11 10	7612 90 10	7615 19 90
	7601 20 99	7605 11 00	7607 19 10	7612 90 98	7615 20 00
	7602 00 11	7605 19 00	7608 20 30	7614 10 00	
	7602 00 19	7606 11 93	7608 20 91	7614 90 00	
	7604 10 90	7606 12 10	7610 10 00	7615 11 00	
	7604 21 00	7606 12 91	7612 10 00	7615 19 10	

Capitoli NC	Designazione capitolo				
82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni				
	8201 10 00	8202 39 00	8207 50 30	8211 91 80	8215 20 10
	8201 20 00	8205 10 00	8207 60 30	8211 92 00	8215 20 90
	8201 30 00	8205 30 00	8207 80 11	8211 94 00	8215 91 00
	8201 40 00	8205 51 00	8207 90 10	8214 10 00	8215 99 10
	8201 50 00	8205 59 10	8210 00 00	8214 20 00	8215 99 90
	8201 90 00	8207 40 10	8211 10 00	8215 10 20	
	8202 31 00	8207 40 90	8211 91 30	8215 10 30	
83	Lavori diversi di metalli comuni				
	8301 10 00	8303 00 90	8306 10 00	8309 10 00	
	8301 30 00	8305 10 00	8306 21 00	8309 90 10	
	8303 00 30	8305 90 00	8306 29 10		
84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi				
	8402 12 00	8419 40 00	8432 21 00	8448 59 00	8461 40 71
	8403 10 10	8419 81 91	8432 29 30	8450 11 11	8461 50 11
	8403 10 90	8419 89 27	8433 30 90	8450 11 19	8461 50 19
	8407 32 10	8420 10 10	8434 20 00	8451 21 10	8462 39 91
	8407 32 90	8420 91 10	8437 80 00	8451 30 30	8462 91 10
	8407 33 10	8421 91 30	8437 90 00	8451 40 00	8464 10 90
	8407 34 91	8422 11 00	8438 30 00	8451 80 10	8464 20 20
	8408 10 11	8422 90 10	8438 40 00	8452 10 19	8464 20 95
	8408 10 19	8423 10 10	8440 10 20	8452 10 90	8464 90 20
	8408 10 24	8423 81 10	8440 10 30	8452 21 00	8465 91 10
	8408 10 28	8423 81 30	8440 10 40	8452 29 00	8465 93 00
	8408 10 39	8423 81 50	8441 10 30	8453 10 00	8465 95 00
	8408 10 49	8423 81 90	8441 10 40	8453 20 00	8465 99 10
	8408 10 91	8423 82 10	8441 30 00	8454 30 10	8466 10 10
	8408 10 99	8423 82 90	8442 50 29	8455 10 00	8466 20 91
	8408 20 31	8424 30 05	8443 12 00	8455 22 00	8466 91 20
	8408 20 35	8424 30 90	8443 19 10	8455 30 10	8467 22 10
	8408 20 51	8424 81 91	8443 19 31	8456 30 11	8467 29 10
	8408 20 55	8425 11 90	8443 19 35	8456 30 19	8468 10 00
	8408 90 36	8425 19 91	8443 19 39	8457 10 90	8469 12 00
	8408 90 99	8426 11 00	8443 21 00	8457 30 90	8469 20 00
	8410 90 10	8426 19 00	8443 90 10	8458 19 20	8469 30 00
	8412 80 10	8426 20 00	8444 00 10	8458 19 40	8470 21 00
	8413 70 40	8426 30 00	8445 11 00	8458 19 80	8470 29 00
	8413 70 50	8426 91 10	8445 13 00	8458 91 20	8470 30 00
	8413 70 70	8426 99 90	8445 30 90	8458 91 80	8470 40 00
	8413 70 80	8427 10 10	8445 40 00	8458 99 00	8472 10 00
	8414 20 91	8427 10 90	8446 10 00	8459 10 00	8473 21 90
	8414 60 00	8427 20 11	8446 21 00	8459 21 00	8474 20 10
	8416 10 10	8427 20 19	8446 29 00	8459 31 00	8474 32 00
	8416 30 00	8427 20 90	8446 30 00	8459 39 00	8475 10 00
	8418 10 99	8428 20 30	8447 12 10	8459 40 10	8477 30 00
	8418 21 51	8428 39 91	8447 12 90	8459 40 90	8477 80 19
	8418 21 59	8428 40 00	8447 20 92	8459 51 00	8479 89 30
	8418 21 91	8428 50 00	8447 20 98	8459 59 00	8479 89 60
	8418 21 99	8428 60 00	8448 11 00	8459 61 10	8480 10 00
	8418 22 00	8428 90 79	8448 19 00	8459 69 10	8480 30 90
	8418 29 00	8429 52 10	8448 31 00	8460 29 11	8480 50 00
	8418 30 91	8430 10 00	8448 33 10	8460 29 19	8480 60 10
	8418 40 91	8430 69 00	8448 33 90	8460 31 00	8480 60 90
	8418 50 11	8431 10 00	8448 42 00	8460 39 00	8480 71 10
	8418 50 19	8431 39 10	8448 49 00	8460 90 90	8481 80 11
	8418 50 99	8432 10 10	8448 51 10	8461 30 90	8485 90 10
	8419 11 00	8432 10 90	8448 51 90	8461 40 11	

Capitoli NC	Designazione capitolo				
85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi				
	8502 20 92	8516 10 11	8518 10 20	8527 12 90	8528 12 91
	8504 34 00	8516 10 19	8519 21 00	8527 13 91	8528 12 94
	8505 30 00	8516 21 00	8519 31 00	8527 19 00	8528 12 95
	8506 10 91	8516 29 10	8519 39 00	8527 21 70	8528 12 98
	8506 10 95	8516 29 50	8519 40 00	8527 21 98	8529 90 51
	8506 30 90	8516 32 00	8519 92 00	8527 31 11	8536 61 10
	8506 40 90	8516 40 10	8519 93 39	8527 31 19	8539 32 10
	8506 60 90	8516 40 90	8519 93 89	8527 31 98	8539 32 50
	8506 80 11	8516 50 00	8519 99 12	8527 32 90	8543 40 00
	8506 80 15	8516 60 10	8520 10 00	8527 39 20	8543 89 15
	8507 30 93	8516 60 51	8520 20 00	8527 39 80	8544 59 20
	8507 40 90	8516 60 59	8520 32 11	8527 90 92	8545 19 10
	8507 90 91	8516 60 70	8520 32 19	8528 12 20	8546 20 91
	8509 10 90	8516 60 80	8520 32 30	8528 12 54	8548 10 21
	8509 40 00	8516 60 90	8520 32 99	8528 12 56	8548 10 29
	8509 90 90	8516 71 00	8520 33 11	8528 12 58	8548 10 99
	8510 10 00	8516 72 00	8520 33 19	8528 12 62	
	8512 10 00	8516 79 10	8520 33 90	8528 12 66	
	8514 20 80	8516 79 20	8521 10 30	8528 12 72	
	8515 29 10	8516 79 80	8522 90 93	8528 12 76	
	8515 39 18	8517 19 10	8523 20 10	8528 12 81	
	8515 80 91	8517 22 00	8525 40 19	8528 12 90	
95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori				
	9501 00 10	9503 30 90	9503 90 32	9505 10 90	9506 62 10
	9501 00 90	9503 49 10	9503 90 34	9505 90 00	9506 62 90
	9502 10 10	9503 49 30	9503 90 35	9506 11 10	9506 69 10
	9502 10 90	9503 49 90	9503 90 37	9506 11 29	9506 70 10
	9502 91 00	9503 50 00	9503 90 51	9506 12 00	9506 70 30
	9502 99 00	9503 60 10	9503 90 55	9506 19 00	9506 99 10
	9503 10 10	9503 60 90	9504 20 10	9506 40 10	9507 20 10
	9503 10 90	9503 70 00	9504 20 90	9506 40 90	9507 30 00
	9503 20 90	9503 80 10	9504 90 10	9506 51 00	
	9503 30 10	9503 80 90	9504 90 90	9506 59 00	
	9503 30 30	9503 90 10	9505 10 10	9506 61 00	

REGOLAMENTO (CE) N. 2194/2003 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,3
	204	59,9
	212	113,1
	624	160,7
	999	101,3
0707 00 05	052	46,3
	628	141,6
	999	94,0
0709 90 70	052	135,1
	204	81,0
	999	108,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0
	204	40,9
	388	46,3
	421	13,6
	999	36,5
0805 20 10	052	62,0
	204	63,5
	999	62,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,0
	464	122,4
	999	97,7
0805 50 10	052	61,6
	388	77,8
	400	39,2
	600	66,3
	999	61,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	58,6
	060	43,9
	064	51,0
	400	78,8
	404	84,9
	720	71,4
	999	64,8
0808 20 50	060	62,2
	064	59,9
	400	102,1
	528	218,0
	720	42,7
	999	97,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2195/2003 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2003****relativo all'apertura per l'anno 2004 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la decisione 2002/981/CE del Consiglio, dell'11 novembre 2002, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il contingente tariffario per alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia previsto nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, sul protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, deve essere aperto per l'anno 2004.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁵⁾,

fissa le norme per la gestione dei contingenti tariffari. È opportuno far sì che i contingenti tariffari aperti dal regolamento siano gestiti ai sensi di tali norme.

- (3) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari per le importazioni di prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia specificati in allegato sono aperti in esenzione di dazio dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume	Aliquota di dazio applicabile
09.0765	1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida Altra	2 470 t	Esenzione
09.0766	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	150 t	Esenzione
09.0767	ex 2103 90 90 (codice TARIC 10 e 89)	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti del codice NC 2103 90 90; altro, eccetto la maionese	130 t	Esenzione
09.0768	2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	390 t	Esenzione
09.0769	2106 90 92	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove; altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	510 t	Esenzione
09.0771	ex 2207 10 00 (codice TARIC 90)	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; altro, eccetto quello ottenuto dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CEE	134 000 ettolitri	Esenzione
09.0772	ex 2207 20 00 (codice TARIC 90)	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; altro, eccetto quello ottenuto dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CEE	3 340 ettolitri	Esenzione
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, anche se contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 t	Esenzione

REGOLAMENTO (CE) N. 2196/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di base di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono modificati dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto in parola. Per tenere conto dei suddetti quantitativi di base, la tabella nella quale figurano i coefficienti, contenuta nell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, deve essere modificata a decorrere dalla stessa data.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella che figura all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è sostituita dalla seguente:

«Regioni	Coefficiente applicabile allo zucchero (valore zucchero bianco)		Coefficiente applicabile all'isoglucosio (materia secca)		Coefficiente applicabile allo sciroppo di inulina (in equivalente di zucchero/isoglucosio)	
	Zucchero A	Zucchero B	Isoglucosio A	Isoglucosio B	Sciroppo di inulina A	Sciroppo di inulina B
UEBL ⁽¹⁾	0,042563	0,009139	0,159218	0,043784	0,556265	0,130955
Repubblica ceca	0,010082	0,000312	—	—	—	—
Danimarca	0,025064	0,007384	—	—	—	—
Germania	0,207111	0,063728	0,073589	0,017331	—	—
Estonia	—	—	—	—	—	—
Grecia	0,011379	0,001138	0,026809	0,006314	—	—
Spagna	0,024376	0,001015	0,117280	0,012510	—	—
Francia (metropolitana) ⁽²⁾	0,196442	0,058260	0,043118	0,011223	0,058922	0,013847
Francia (DOP) ⁽²⁾	0,017779	0,001901	—	—	—	—
Irlanda	0,007142	0,000714	—	—	—	—
Italia	0,075996	0,014293	0,042216	0,009941	—	—
Cipro	—	—	—	—	—	—
Lettonia	0,001000	0,000002	—	—	—	—
Lituania	0,001506	—	—	—	—	—
Ungheria	0,006192	0,000019	0,169295	0,013265	—	—
Malta	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	0,049189	0,012974	0,018921	0,004456	0,194365	0,045646
Austria	0,020888	0,004875	—	—	—	—

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

Regioni	Coefficiente applicabile allo zucchero (valore zucchero bianco)		Coefficiente applicabile all'isoglucosio (materia secca)		Coefficiente applicabile allo sciroppo di inulina (in equivalente di zucchero/isoglucosio)	
	Zucchero A	Zucchero B	Isoglucosio A	Isoglucosio B	Sciroppo di inulina A	Sciroppo di inulina B
Polonia	0,046920	0,002730	0,032301	0,002425	—	—
Portogallo (continentale)	0,002140	0,000214	0,020622	0,004857	—	—
Portogallo (regione autonoma delle Azzorre)	0,000357	0,000036	—	—	—	—
Slovacchia	0,007207	0,000671	0,067725	0,009070	—	—
Slovenia	0,001904	0,000190	—	—	—	—
Finlandia	0,005236	0,000523	0,016343	0,001635	—	—
Svezia	0,013199	0,001320	—	—	—	—
Regno Unito	0,040809	0,004081	0,059801	0,015951	—	—

(¹) Unione economica belgo-lussemburghese.

(²) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2197/2003 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2003

che determina, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione ⁽²⁾, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.
- (2) A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.
- (3) D'altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2003/2004 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.
- (4) In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quan-

titativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

- per la Danimarca: 7 tonnellate
- per la Grecia: 0 tonnellate
- per l'Irlanda: 0 tonnellate
- per l'Italia: 399 tonnellate
- per il Lussemburgo: 0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2198/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 464/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 *quater*, paragrafo 7,

Il regolamento (CE) n. 464/1999 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per avere diritto al pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 6 *bis* del regolamento (CE) n. 2201/96, le prugne secche debbono soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato I, parte B, ed essere ottenute a partire da prugne essiccate rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato I, parte A, e per le quali è stato pagato interamente il prezzo minimo sulla base dei quantitativi consegnati senza rifiuti.»

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha definito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche.

2) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare mediante il controllo della contabilità di magazzino, per assicurare la coerenza fra i volumi globali commercializzati o conservati in magazzino dai singoli trasformatori da un lato e i volumi che hanno beneficiato dell'aiuto dall'altro.»

(2) Per rendere più rigoroso il sistema del prezzo minimo, occorre escludere esplicitamente il contenuto di rifiuti dal calcolo del prezzo pagato dal trasformatore.

3) all'allegato I, parte B, capitolo I, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le partite di prugne secche debbono essere approvate dal trasformatore al momento in cui esse arrivano nei suoi locali, alla presenza di un rappresentante dell'organizzazione di produttori e, a meno che siano destinate ad usi industriali, debbono essere calibrate.»

(3) È opportuno migliorare i meccanismi di controllo per quanto concerne il regime di aiuto per la produzione delle prugne secche, definendo esattamente le modalità dei controlli della materia prima che gli Stati membri debbono effettuare.

(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 464/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2199/2003 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2003****che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 *ter* del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), consente ai nuovi Stati membri di sostituire i pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 di tale regolamento con un pagamento unico denominato in appresso «pagamento unico per superficie».

(2) La disposizione di cui sopra entrerà in vigore al momento dell'adesione. Al fine di agevolare i preparativi per la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione di tale disposizione, è opportuno prevedere misure transitorie per il primo anno di applicazione e contemplare la possibilità di anticipare i pagamenti in caso di circostanze eccezionali.

(3) È opportuno stabilire disposizioni specifiche per la conversione nelle monete nazionali dei nuovi Stati membri dell'importo da concedere per l'anno 2004 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. I fatti generatori per i tassi di cambio d'applicazione saranno fissati sulla base dei criteri menzionati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾.

(4) Al fine di garantire la debita attuazione del regime di pagamento unico per superficie, è necessario applicare, salvo diversa disposizione contenuta nel presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽³⁾.

(5) Al fine di garantire il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche compatibili con la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 *ter*, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1259/1999, è opportuno istituire un quadro comune all'interno del quale ciascun nuovo Stato membro possa adottare norme che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i sistemi agricoli in vigore (utilizzo dei terreni, rotazione delle colture, pratiche agricole) e le strutture aziendali esistenti.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento fissa norme transitorie per l'attuazione, per l'anno 2004, del regime di pagamento unico per superficie per i nuovi Stati membri previsto dall'articolo 1 *ter* del regolamento (CE) n. 1259/1999.

*Articolo 2***Tasso di cambio**

Il fatto generatore della conversione nelle monete nazionali dei nuovi Stati membri dell'importo da concedere nel quadro del regime di pagamento unico per superficie è fissato al 1° luglio 2004.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2003 (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 5).

Il tasso di cambio da utilizzare è rappresentato dalla media dei tassi di cambio applicabili nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004, calcolata pro rata temporis.

La Commissione fissa il tasso di cambio medio entro il 31 luglio 2004.

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001

Il regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al regime di pagamento unico per superficie, eccetto l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, gli articoli 7, 9 e 10, l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), gli articoli da 24 a 29, l'articolo 31, paragrafo 3 e gli articoli da 32 a 43.

Articolo 4

Domanda di pagamento unico per superficie

1. Per beneficiare del regime di pagamento unico per superficie, l'agricoltore presenta all'autorità competente, entro una data che dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro e che non è posteriore al 15 giugno 2004, una domanda in cui indica le superfici ammissibili secondo le condizioni fissate dall'articolo 1 *ter*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1259/1999.

2. Per le modifiche delle domande relative al regime unico di pagamento per superficie, la data di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001 è il 15 giugno 2004.

3. La domanda di pagamento unico per superficie viene trattata come domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Articolo 5

Riduzioni ed esclusioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità

1. Eccetto in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali secondo la definizione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, quando, in conseguenza di un controllo amministrativo o in loco viene accertato che la differenza accertata fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001, è superiore al 3 % ma inferiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da versare nel quadro del regime di pagamento unico per superficie viene ridotto, per l'anno in questione, di una percentuale pari al doppio della differenza riscontrata.

Se la differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non viene concesso alcun aiuto per l'anno in questione.

Se la differenza è superiore al 50 % l'agricoltore viene escluso ancora una volta dal versamento dell'aiuto fino ad un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Questo importo viene portato in detrazione contro gli aiuti cui l'agricoltore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno della risultanza in questione.

2. Quando le differenze riscontrate fra la superficie dichiarata e quella determinata sono dovute ad irregolarità commesse volutamente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto non viene concesso per l'anno in questione.

Se inoltre la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata l'agricoltore viene escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino ad un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Questo importo viene portato in detrazione contro gli aiuti cui l'agricoltore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno della risultanza in questione.

3. Ai fini della determinazione della superficie ai sensi dell'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001, la concessione dell'aiuto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 1 *ter*, paragrafo 5 e paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Buone condizioni agroambientali

1. I nuovi Stati membri provvedono affinché tutti i terreni agricoli, specie quelli non più utilizzati a fini produttivi, vengano mantenuti in buone condizioni agroambientali.

I nuovi Stati membri definiscono i requisiti minimi delle buone condizioni agroambientali sulla base dell'inquadramento figurante in allegato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle superfici interessate, fra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i sistemi agricoli in vigore, l'utilizzazione dei terreni, la rotazione delle colture, le pratiche agricole e le strutture aziendali esistenti.

2. Qualora i requisiti minimi di cui al paragrafo 1 non vengano soddisfatti nel 2004 in conseguenza di un'azione o omissione direttamente imputabile al singolo agricoltore, l'importo totale determinato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2004 viene ridotto come segue:

a) in caso di inosservanza dovuta a negligenza di uno qualsiasi dei requisiti minimi definiti dallo Stato membro, la percentuale di riduzione è pari al 5 % dell'importo determinato per la superficie interessata dall'inosservanza. Le riduzioni si applicano indipendentemente l'una dall'altra e individualmente. Tuttavia la percentuale di riduzione non supera il 5 % dell'importo totale dell'aiuto determinato;

- b) in caso di inosservanza intenzionale di uno qualsiasi dei requisiti minimi definiti dallo Stato membro, la percentuale di riduzione è pari al 20 % dell'importo determinato per la superficie interessata dall'inosservanza. Le riduzioni si applicano indipendentemente l'una dall'altra e individualmente. Tuttavia, l'importo totale delle riduzioni non supera l'importo totale dell'aiuto determinato per la superficie interessata dall'inosservanza;
- c) in caso di inosservanza intenzionale di tutti i requisiti minimi definiti dallo Stato membro, non viene concesso alcun aiuto per la superficie interessata dall'inosservanza. Inoltre se più del 50 % della superficie determinata è interessata dall'inosservanza, l'agricoltore viene completamente escluso dal beneficio degli aiuti nel quadro del regime di pagamento unico per superficie per l'anno di calendario corrente.

L'importo totale delle riduzioni di cui al primo comma non è superiore all'importo totale dell'aiuto da versare.

3. Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione di eventuali altre sanzioni nel quadro di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Articolo 7

Coefficiente di riduzione

Qualora i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro, previa applicazione degli articoli 5 e 6, superino la dotazione finanziaria annua di cui all'articolo 1 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1259/1999, il nuovo Stato membro interessato comunica alla Commissione il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 1 *ter*, paragrafo 7, dello stesso regolamento non oltre il 30 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Articolo 8

Pagamento

1. I pagamenti sono effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2004 e il 30 aprile 2005.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, la Commissione può autorizzare i nuovi Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, a versare prima del 1° dicembre anticipi fino al 50 % dei pagamenti in regioni in cui, a motivo di condizioni eccezionali, gli agricoltori si trovano confrontati a gravi difficoltà finanziarie.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni alla Commissione

1. I nuovi Stati membri comunicano un riassunto delle domande accettate nel quadro del regime di pagamento unico per superficie non oltre il 15 settembre 2004, indicando gli importi totali fissati per tali domande conformemente all'articolo 4.
2. I nuovi Stati membri comunicano entro il 15 maggio 2005 i dati definitivi corrispondenti alle superfici per le quali sono stati effettivamente pagati aiuti dopo deduzione delle riduzioni previste dagli articoli 5 e 6.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

BUONE CONDIZIONI AGROAMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Aspetto	Norme
<i>Erosione del suolo:</i> Proteggere il suolo con misure idonee	— Copertura minima — Gestione minima dei terreni atta a riflettere le condizioni specifiche del sito — Terrazzamenti
<i>Materia organica del suolo:</i> Salvaguardare i livelli di materia organica del suolo mediante pratiche idonee	— Norme in materia di rotazione delle colture eventualmente applicabili — Gestione delle stoppie di seminativi
<i>Struttura del suolo:</i> Salvaguardare la struttura del suolo tramite misure idonee	— Ricorso eventuale ai macchinari
<i>Livello di manutenzione minima:</i> Assicurare un livello di manutenzione minima ed evitare il deterioramento degli habitat	— Coefficienti di densità minimi per il bestiame e/o regimi appropriati — Protezione dei pascoli permanenti — Salvaguardia delle caratteristiche del paesaggio — Evitare che i terreni agricoli siano invasi dalla vegetazione

REGOLAMENTO (CE) N. 2200/2003 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2003****relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde ⁽³⁾, prevede dei contingenti di molva per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva nelle acque della zona CIEM VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente asse-

gnato per il 2003. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° dicembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva nelle acque della zona CIEM VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2003.

La pesca della molva nelle acque della zona CIEM VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2003

relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE

[notificata con il numero C(2003) 4623]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/881/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/462/CE della Commissione, del 12 luglio 2003 ⁽²⁾, relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi, stabilisce le condizioni di certificazione sanitaria per questo tipo di importazioni dai paesi terzi in conformità della direttiva 92/65/CEE.

(2) Il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) è un parassita esotico che attacca le api mellifere; originario dell'Africa, si è diffuso anche in altri paesi terzi, causando gravi danni all'apicoltura. Ora come ora, non si dispone di un trattamento sicuro ed efficace contro questo parassita, la cui diffusione mette a repentaglio la sostenibilità dell'industria apicola nella Comunità e, pertanto, anche dell'agricoltura e dell'ambiente, poiché perturba l'impollinazione.

(3) Il piccolo scarabeo dell'alveare non figura tra gli organismi repertoriati dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e non si hanno informazioni sulla portata dell'infestazione nei paesi terzi.

(4) L'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) è un parassita esotico che attacca le api mellifere e si sta diffondendo in vari paesi terzi, creando gravi problemi per l'industria apicola. Se venisse introdotto nella Comunità, potrebbe avere effetti altrettanto devastanti sulla sostenibilità dell'industria apicola comunitaria.

(5) A norma del regolamento (CE) n. 1398/2003, la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps* nella Comunità è soggetta a denuncia poiché figurano entrambi nell'elenco della direttiva 92/65/CEE. A tutt'oggi, non è stata segnalata la presenza di nessuno dei due parassiti nella Comunità.

(6) Oltre ad assoggettare questi parassiti all'obbligo di denuncia nella Comunità, occorre pertanto stabilire requisiti supplementari per l'importazione di api da determinati paesi terzi onde limitare il rischio di introdurre il piccolo scarabeo dell'alveare e l'acaro *Tropilaelaps* nella Comunità, tutelando così la situazione sanitaria dell'apicoltura comunitaria.

(7) L'eventuale infestazione ad opera del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps* può essere individuata agevolmente solo per le api regine scortate da un piccolo numero di nutrici in gabbie individuali; di conseguenza, le importazioni di api devono essere limitate, in linea di massima, a queste spedizioni.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 (GU L 98 del 6.8.2003, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 183 del 12.7.2000, pag. 18.

- (8) Non è stato tuttavia dimostrato che l'acaro *Tropilaelaps* possa infestare colonie di bombi (*Bombus* spp.). Dai dati disponibili risulta inoltre che il piccolo scarabeo dell'alveare infesta le colonie di bombi solo in condizioni sperimentali, e non vi sono prove documentate che possa farlo nell'ambiente naturale. Le piccole colonie di bombi allevate in condizioni ambientali controllate possono essere commercializzate, in particolare, a vantaggio dell'industria orticola, mentre l'importazione delle regine dei bombi dall'ambiente naturale può rimanere necessaria a scopo di allevamento. Di conseguenza, l'importazione di bombi (*Bombus* spp.) deve essere autorizzata anche per piccole spedizioni allevate unicamente in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti, e di cui si possa garantire l'immunità dal piccolo scarabeo dell'alveare.
- (9) Per rendere chiara la legislazione comunitaria e armonizzare ulteriormente i requisiti comunitari in materia di polizia sanitaria occorre pertanto abrogare la decisione 2000/462/CE sostituendola con le disposizioni della presente decisione che limitano le autorizzazioni d'importazione alle api regine (*Apis mellifera*) e alle regine dei bombi (*Bombus* spp.) scortati da un piccolo numero di nutrici, oppure alle piccole colonie di bombi (*Bombus* spp.) allevate in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti.
- (10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi; poiché occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari dei paesi terzi preposti alla certificazione offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, l'importazione di api nella Comunità deve essere autorizzata unicamente dai paesi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.) a norma della direttiva 92/65/CEE a condizione che:

- provengano dai paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE o da una delle loro parti,

- siano corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I e forniscano le garanzie ivi specificate,

- vengano spedite in partite di 20 nutrici al massimo per ape regina in una gabbia individuale.

2. Una volta giunte a destinazione, dove gli alveari sono posti sotto controllo ufficiale, le api regine vengono trasferite in altre gabbie prima di essere introdotte nelle colonie locali.

3. Le gabbie, le nutrici e l'altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine devono essere inviati ad un laboratorio dove si procederà agli esami necessari per individuare l'eventuale presenza del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps*. Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, gli Stati membri autorizzano anche le importazioni di spedizioni di bombi (*Bombus* spp.) limitate ad un'unica colonia con un massimo di 200 bombi adulti per contenitore, corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II e alle garanzie ivi specificate. In questo caso, e in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, basta che il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengano distrutti durante o subito dopo la fine della vita della colonia.

Articolo 3

La decisione 2000/462/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

ALLEGATO I

Modello di certificato sanitario per le api regine e le regine dei bombi (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.), e le loro nutrici, destinati ad essere spediti nella Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliere.

Modello di certificato sanitario per le api regine e le regine dei bombi (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.), e le loro nutrici, destinati ad essere spediti nella Comunità europea			
1. Stato membro di origine e autorità competente		2.1. Certificato sanitario n. 2.2. N. del certificato CITES (se del caso)	☐ ORIGINALE ⁽¹⁾
A. Origine delle api regine e delle regine dei bombi (con nutrici) (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.)			
3. Nome e indirizzo dell'azienda di origine		4. Nome e indirizzo dello spediteore	
5. Luogo di carico		6. Mezzo di trasporto ⁽²⁾	
B. Destinazione delle api regine e delle regine dei bombi (con nutrici) (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.)			
7. Stato membro di destinazione		8. Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione	
9. Nome e indirizzo del destinatario			
C. Identità delle Api regine e delle regine dei bombi (con nutrici) (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.)			
	10. Numero di api (un'ape regina per gabbia con un massimo di 20 nutrici per ape regina)	11. Specie	12. Identificazione della partita ⁽³⁾
10.1.			
10.2.			
10.3.			
10.4.			
10.5. ⁽⁴⁾			
D. Informazioni sanitarie			
13. Il sottoscritto certifica che:			
13.1. la peste americana, il piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) e l'acaro <i>Tropilaelaps</i> (<i>Tropilaelaps</i> spp) sono malattie/parassiti soggetti a denuncia in (paese esportatore).			

13.2. Le api regine/i regine dei bombi, con nutrici, di cui sopra:

- a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;
- b) provengono da una zona non soggetta a restrizioni connesse al manifestarsi di peste americana e dove non vi siano state manifestazioni di questo tipo per almeno 30 giorni prima del rilascio del presente certificato. In caso di precedente manifestazione della peste americana, tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati e giudicati soddisfacenti dalla suddetta autorità entro 30 giorni dall'ultimo caso registrato;
- c) appartengono a/provengono da alveari o colonie (nel caso dei bombi) da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi e sottoposti, con esito negativo, ad una prova per l'accertamento della peste americana secondo le prescrizioni contenute nel manuale delle norme diagnostiche dell'UIE;
- d) provengono da una zona non soggetta a restrizioni connesse alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) o del *Tropilaelaps* spp. e immune da queste infestazioni;
- e) appartengono a/provengono da alveari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia, comprese le infestazioni che attaccano le api;
- f) hanno subito un esame approfondito per accertare che le api e gli imballaggi non contengano il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), le sue uova o larve o altre infestazioni, in particolare il *Tropilaelaps* spp. che attacca le api.

13.3. Il materiale da imballaggio e i prodotti di accompagnamento provengono direttamente dall'apiario di allevamento destinato all'esportazione e non sono stati a contatto con api o favi di covata malati e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per impedire la contaminazione con agenti che causano malattie o infestazioni delle api.

E. Validità

14. Il presente certificato è valido 10 giorni.

15. Luogo e data,

16. Nome e qualifica del
veterinario/funzionario
riconosciuto sottoscritto

17. Firma e timbro del
veterinario/funzionario
riconosciuto ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ L'originale deve essere conservato per almeno 3 anni

⁽²⁾ Indicare il numero di immatricolazione del veicolo o del contenitore e l'eventuale numero di sigillo.

⁽³⁾ Numero del sigillo della gabbia.

⁽⁴⁾ Se necessario, aggiungere altre righe.

⁽⁵⁾ Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per i bombi (*Bombus spp.*) allevati in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti, e destinati ad essere spediti nella Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliere.

Modello di certificato sanitario per i bombi (<i>Bombus spp.</i>) allevati in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti, e destinati ad essere spediti nella Comunità europea			
1. Paese terzo di origine e autorità competente		2.1. Certificato sanitario n. 2.2. N. del certificato CITES (se del caso)	☐ ORIGINALE ⁽¹⁾
A. Origine dei bombi (<i>Bombus spp.</i>)			
3. Nome e indirizzo dello stabilimento di origine riconosciuto che presenta condizioni ambientali controllate		4. Nome e indirizzo dello spediteore	
5. Luogo di carico		6. Mezzo di trasporto ⁽²⁾	
B. Destinazione dei bombi (<i>Bombus spp.</i>)			
7. Stato membro di destinazione		8. Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione	
9. Nome ed indirizzo del destinatario			
C. Identità dei bombi (<i>Bombus spp.</i>)			
	10. Numero di bombi (un'unica colonia con un massimo di 200 api adulte per contenitore)	11. Specie	12. Identificazione della partita ⁽³⁾
10.1.			
10.2.			
10.3.			
10.4.			
10.5. ⁽⁴⁾			

D. Informazioni sanitarie		
13. Il sottoscritto certifica che: 13.1 a) i bombi (<i>Bombus</i> spp.) di cui sopra sono stati allevati e tenuti in un ambiente controllato presso uno stabilimento riconosciuto sorvegliato dall'autorità competente; b) lo stabilimento in questione è stato ispezionato subito prima della spedizione e né i bombi né i riproduttori presentano segni clinici o sintomi sospetti di malattia, comprese le infestazioni delle api; c) tutte le colonie destinate ad essere esportate nella Comunità sono state accuratamente esaminate per accertarsi che i bombi, i riproduttori e gli imballaggi non contengano il piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>), le sue uova o le sue larve e che non presentino altre infestazioni che attaccano le api. 13.2. Il materiale da imballaggio, i contenitori, i prodotti di accompagnamento e gli alimenti sono nuovi e non sono stati a contatto con api o favi di covata malati e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per impedire la contaminazione con agenti che causano malattie o infestazioni delle api.		
E. Validità		
14. Il presente certificato è valido 10 giorni		
15. Luogo e data,	16. Nome e qualifica del veterinario/funziionario riconosciuto sottoscritto	17. Firma e timbro del veterinario/funziionario riconosciuto ⁽⁵⁾
(¹) L'originale deve essere conservato per almeno 3 anni. (²) Indicare il numero di immatricolazione del veicolo o del contenitore e l'eventuale numero di sigillo. (³) Numero del sigillo della gabbia. (⁴) Se necessario, aggiungere altre righe. (⁵) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.		